



COMUNE DI GIARRATANA

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

N. 10 Reg. Delib.		Del 26.04.2023
-------------------	--	----------------

☒ SEDUTA PUBBLICA ☐ ORDINARIA ☒ STRAORDINARIA ☐ URGENTE ☐ SEGRETA

1° Appello ore 18,16 e seguenti 2° Appello _____

Rinvio della seduta del _____

Prosecuzione della seduta del _____

L'anno duemilaventitre il giorno ventisei del mese di aprile nella sala consiliare, a seguito di regolare convocazione e consegna di avvisi al domicilio dei seguenti consiglieri in carica, sono presenti:

		P	A			P	A
1	BURGIO ROSARIO	X		7	CARUSO GIOVANNA	X	
2	LICITRA ANTONELLA	X		8	GIACCHI MARIA	X	
3	PIZZO ANDREA	X					
4	GIAQUINTA GIUSEPPE	X					
5	MUCCIO SERENA	X					
6	CASTELLINO FRANCESCO	X					
					TOTALE	8	

Assume la Presidenza l'Ing. Giuseppe Giaquinta e, con l'assistenza del Vice Segretario Comunale Dr.ssa Samantha Agosta, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente

OGGETTO

**APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO TARI CON RECEPIMENTO
DELIBERAZIONE ARERA N.15/2022**

Il Presidente introduce l'argomento posto all'o.d.g. nr.2.

Seguono gli interventi del Sindaco e del Responsabile del Servizio Finanziario Dr.ssa Samantha Agosta, sulle modifiche apportate al regolamento in oggetto a seguito del recepimento della deliberazione Arera n.15/2022, con particolare riferimento agli artt.9 e 9bis.

Dopo l'intervento del consigliere Caruso per alcuni chiarimenti, non essendoci interventi il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta del Responsabile del I Settore, avente per oggetto: "APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO TARI CON RECEPIMENTO DELIBERAZIONE ARERA N.15/2022";

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione con verbale n. 15 del 29.12.2022 assunto al prot. n.9519 in pari data;

Con votazione espressa per alzata di mano dai nr. 8 consiglieri presenti e votanti -assenti nr.0 con il seguente risultato:

Favorevoli nr. 8 - Contrari nr. 0 - Astenuti nr. 0

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Presidente propone di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione espressa per alzata di mano dai nr. 8 consiglieri presenti e votanti -assenti nr. 0 con il seguente risultato:

Favorevoli nr. 8 - Contrari nr. 0 - Astenuti nr. 0

DELIBERA

Dichiarare la presente deliberazione di immediata esecuzione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.44/91.

O.D.G. N. 2

Proposta

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

MODIFICHE REGOLAMENTO TARI CON RECEPIMENTO DELIBERAZIONE
ARERA 15/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO TARI CON RECEPIMENTO DELIBERAZIONE ARERA 15/2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

La sottoscritta Dott.ssa Samantha Agosta, Responsabile del I settore, in qualità di responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione attestando di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziali, né in ipotesi che comportano l'obbligo di astensione ai sensi dell'art.7 del D.P.R.n.62/2013

Richiamato il vigente regolamento TARI, approvato con ultima delibera modificativa di Consiglio Comunale n. 3 del 06.04.2021;

Premesso, in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti urbani, quanto segue:

- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17 ha assegnato all'Autorità di regolazione per energia ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelle generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", precisando che tali funzioni sono attribuite "con medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95";
- il decreto legislativo 116/20 (di attuazione della direttiva 2018/851/UE) ha introdotto, tra l'altro, modifiche alla disciplina dei rifiuti urbani e dei loro assimilati, disciplinando espressamente la facoltà delle utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico, stabilendosi che tali utenze "possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi" e che "tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani" e che le stesse dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti;
- la deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 n°15/2022/R/RIF di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e contestuale approvazione del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (in sigla TQRIF) e relativi allegati;
- con Determina n. 70 del 15/04/2022 l'SSR ha determinato gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori allo SCHEMA II, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito.



Atteso che sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel presente TQRIF tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, relativamente agli utenti domestici e non domestici del servizio medesimo.

Atteso che il TQRIF si applica dal 1° gennaio 2023, e che le disposizioni e gli oneri ivi previsti sono riferibili al gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma anche al gestore dell'attività di gestione e tariffe e rapporto con gli utenti incluso il Comune che gestisce la suddetta attività in economia;

Preso atto che si rende necessario l'immediato recepimento nel Regolamento TARI di quanto previsto all'art. 3 della citata deliberazione Arera, ovvero l'introduzione della disciplina di dimostrazione dell'avvenuto avvio al recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche, sia da parte di quelle che hanno optato di conferire al di fuori del servizio comunale tutti i propri rifiuti urbani, che per le utenze non domestiche che si avvalgono della riduzione della quota variabile del tributo ai sensi dell'art.1 commi 658 e 649 della L.147/13 e che dimostrino di avere avviato al recupero ai sensi dell'art.238 comma10 D.Lgs. 152/2006 i rifiuti urbani di cui all'art.183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs.152/2006 direttamente o mediante azienda autorizzata;

Considerato che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI alla delibera ARERA n.15/2022;



Ricordato che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza oltre che i regolamenti delle proprie entrate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale disciplina di carattere generale trova in materia di TARI dal 2022 la facoltà per gli enti locali, in base alla previsione di cui all'art.3, comma 5-quinquies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" approvato definitivamente con la legge 25 febbraio 2022, n.15 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2022, di prevedere che i comuni possano approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, in deroga all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013 n. 147;

Visti:

- l'art. 52 D.Lgs.446/97 e l'art.7 del D.Lgs.267/00 in tema di potestà regolamentare del Comune;
- l'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/2013 e ss.m.ii.;

Visto quanto previsto dall'art.13 commi 15 e 15ter del D.L.201/11 e ss.mm.ii. secondo cui a decorrere dall'anno d'imposta 2020 le delibere ed i regolamenti TARI acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione effettuata mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Visto l'articolo 42 “ Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto l'O.R.EE.LL. ;

Vista la determina sindacale n. 62/2022;

PROPONE

1. Di approvare le modifiche al regolamento TARI, approvato con ultima delibera modificativa del C.C. n.3 del 6.4.2021, con recepimento della deliberazione ARERA 15/2022 ;
2. Di dare atto infine che, per le motivazioni esposte in premessa, le predette modifiche regolamentari al citato regolamento hanno efficacia a decorrere dall' 1.1.2023;
3. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.
4. Di dare all'atto, a seguito di votazione separata , immediata eseguibilità al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

Giarratana, 27/12/2022

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
D.ssa Samantha Agosta



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO;

Vista la presente proposta di deliberazione;

Vista la L.R. 11/12/1991 n. 48;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

Giarratana, li 27.12.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

D. ssa Samantha Agosta



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO;

Vista la presente proposta di deliberazione;

Vista la L.R. 11/12/1991 n. 48;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

Giarratana, li 27.12.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Samantha Agosta





COMUNE DI GIARRATANA

Provincia di Ragusa

Piazza Vittorio Veneto, 3 - 97010 Giarratana (RG) -

Tel. 0932.974301 - Fax 0932.974321

protocollo@pec.comunegiarratana.gov.it

C.F. 80001350885 - P.IVA 00171370885

VERBALE DELL'ORGANO DI REVISIONE

n. 15/2022 del 29-12-2022

In data 29 Dicembre 2022, il Revisore Unico del Comune di Giarratana- Dott. Amata Francesco nominato per il triennio 2019/2022, con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 2/10/2019 - prende in esame la proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale, trasmessa in data 28 dicembre 2022 Prot.9500 - tramite Pec - avente ad oggetto "Modifica al Regolamento (TARI) con recepimento deliberazione ARERA n.15/2022"

L'Organo di Revisione:

Richiamato l'art.239 del D.lgs. 267/2000. Secondo il quale l'Organo di Revisione rilascia pareri sulle proposte di regolamento di contabilità, economato - provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

Vista la proposta per il Consiglio Comunale avente ad oggetto "Modifica al Regolamento (TARI) con recepimento deliberazione ARERA n.15/2022" - sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario.

visti:

- l'art.52 DEL d.lgs. 15.12.1997 n. 446 che consente ai Comuni la potestà di regolamentare le proprie entrate tributarie;
- l'art.1, comma 738, della Legge 27.12.2019 n.160 che ha abrogato, con decorrenza dal primo gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), di cui all'art.1, comma 639, della Legge n. 147/ 2013 facendo salva la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art.1, commi 639,659,682, e 702 della Legge 27.12.2013 n. 147 che consente ai Comuni di disciplinare con proprio regolamento l'applicazione della tassa sui Rifiuti (TARI);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 06-04-2021 avente ad oggetto "Approvazione modifiche al regolamento per la disciplina della tassa sui Rifiuti";
- la deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RF, e l'approvazione del Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (in sigla TQRIF) che andrà in applicazione a partire dal 1° gennaio 2023;
- la Determina n.70 del 15/4/2022 dell'SSR.

Preso atto che l'approvazione delle modifiche al suddetto regolamento si è resa necessaria per le motivazioni edotte ed esplicitate nella proposta di deliberazione.

Dato atto del parere favorevole:

- di regolarità tecnica rilasciato in data 28- dicembre 2022 dal Responsabile del Servizio Competente - Dott.ssa Samantha Agosta,

1 | P a g .

- di regolarità contabile rilasciato in data 28- dicembre 2022 dal Responsabile del Servizio Finanziario - Dott.ssa Samantha Agosta,

Tutto ciò premesso,

in relazione alla propria competenza, questo Organo di Revisione, ai sensi dell'art.239, lettera b), del D.lgs. 18.08.2020 n.267, esprime parere **favorevole** alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Modifica al *Regolamento (TARI) con recepimento deliberazione ARERA n.15/2022*"

Si dispone la trasmissione del presente verbale al Segretario Generale e al Dirigente del Settore Finanziario.

Troina lì 29 dicembre 2022

Il Revisore Unico
Dott. Francesco AMATA





COMUNEDI GIARRATANA

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

**Art.1, commi 639 e seguenti, L. 27/12/2013, n. 147, alla luce delle modifiche apportate
dall'art.1, comma 738, L. 27/12/2019, n.160**

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n.10 del 26.04.2023**

Sommario

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 2 -PRESUPPOSTOIMPOSITIVO.....	3
ART. 3 - SOGGETTO ATTIVO	3
ART. 4-DEFINIZIONI	3
ART. 5 - SOGGETTI PASSIVI	5
ART. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO.....	5
ART.7 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO	5
ART. 8 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE.....	6
ART. 9 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI.....	7
ART. 9 bis - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO.....	7
ART. 10 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI A COPERTURA INTEGRALE DEI COSTI DEL SERVIZIO	8
ART. 11 - PIANO FINANZIARIO	9
ART. 12 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE	10
ART. 13 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	11
ART. 14 -OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	11
ART. 15 - ZONE NON SERVITE	11
ART. 16 - TRIBUTO GIORNALIERO.....	12
ART. 17 - TRIBUTO PROVINCIALE (TEFA).....	12
ART. 18 - FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	12
ART. 19 - RIDUZIONI ED ESENZIONI	12
ART. 19 bis – RIDUZIONE PER AVVIO A RICICLO RIFIUTI URBANI	13
ART. 20- DICHIARAZIONE TARI	14
ART. 20 BIS - RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO.....	15
ART. 20 TER - RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO	16
ART. 20 QUATER - RICHIESTE SCRITTE, RECLAMI, INFORMAZIONI, RETTIFICHE	16
ART. 20 QUINTES - PROCEDURA RECLAMI E RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI	17
ART. 20 SEXIES - RISPOSTE ALLE RICHIESTE SCRITTE.....	17
ART. 21-VERSAMENTO, RISCOSSIONE E IMPORTI MINIMI.....	17
ART. 22- RIMBORSI E COMPENSAZIONE.....	19
ART. 23- VERIFICHE ED ACCERTAMENTI.....	20
ART. 24 - SANZIONI ED INTERESSI/RAVVEDIMENTO OPEROSO.....	21
ART. 25 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE	21
ART. 26- RISCOSSIONE FORZATA	21
ART. 27 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEAZIONI.....	21
ART. 28 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	22
ART. 29 - NORMA DI RINVIO	22
ART. 30 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI	22
Allegato A_UTENZE DOMESTICHE.....	23
Allegato B_UTENZE NON DOMESTICHE	24

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52, D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Giarratana della Tassa sui Rifiuti (TARI), istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, L. 27/12/2011, n. 147, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. A seguito dell'abrogazione operata dall'art. 1, comma 738, della L. 27/12/2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020) che testualmente dispone: *«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)»*, il presente regolamento sostituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, la precedente disciplina regolamentare contenuta nel Capo IV del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione del C.C. n.26 del 29/09/2014 e s.m.i.
3. La TARI è risorsa comunale avente natura tributaria.
4. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni dell'Autorità di regolazione (ARERA) e dei criteri di articolazione delle tariffe stabilite dal presente regolamento. Il rapporto contrattuale con l'utenza sarà disciplinato sulla base di quanto stabilito dalla Delibera 15/2022 ARERA - Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) – e la scelta effettuata dall'Ente circa lo Schema Regolatorio per la disciplina della qualità contrattuale dei servizi. Ai sensi dell'art. 3 dell'allegato A Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani - TQRIF - della Delibera di ARERA n. 15/22, il Comune di Giarratana, quale Gestore della qualità contrattuale riguardo i servizi di igiene ambientale, con atto di delibera consiliare Numero 25 DEL 27/07/2022 ha scelto il posizionamento nello SCHEMA II - LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO quale quadrante riferito alla qualità regolatoria ARERA.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti

ART. 2 -PRESUPPOSTOIMPOSITIVO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 3 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo del tributo è il Comune di Giarratana, per gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente, sul suo territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ART. 4-DEFINIZIONI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero, e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle disposizioni previste dal presente regolamento.

3. Si definisce rifiuto, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. A), del Decreto Legislativo n. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.
4. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali
5. *Sono rifiuti urbani:*
 - a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L- quinquies del d.lgs. 152/2006;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e);
 - g. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
6. *Sono rifiuti speciali:*
 - a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
 - c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i. i veicoli fuori uso.
7. Valgono le seguenti definizioni:
 - a. Carta del servizio: documento attraverso il quale il gestore, in qualità di erogatore del servizio pubblico, indica i principi fondamentali, gli standard di qualità del servizio e gli impegni che assume per garantire il miglioramento della qualità del servizio.
 - b. Attivazione del servizio: l'avvio del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani
 - c. Richiesta di attivazione del servizio: è la dichiarazione TARI o la comunicazione/denuncia di attivazione dell'utenza effettuata in regime di tariffa corrispettiva;
 - d. Richiesta di variazione e di cessazione del servizio: è la dichiarazione TARI o la comunicazione/denuncia rispettivamente di variazione e di cessazione dell'utenza effettuata in regime di tariffa corrispettiva;
 - e. Reclamo scritto: è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale l'utente, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o

un'Associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra gestore e utente, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e delle segnalazioni per disservizi;

- f. Richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati: è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, anche per via telematica, con la quale l'utente esprime, in relazione ad importi già pagati o per i quali è stata richiesta la rateizzazione, lamentele circa la non correttezza degli importi addebitati.

ART. 5 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse (art. 1, comma 642, L. 147/2013).
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal detentore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie (art.1, comma 643, L. 147/2013).
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART.7 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
 - Utenze domestiche
 - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori; nel caso in cui gli immobili siano dichiarati inabitabili e/o inabitabili, il possessore deve produrre adeguata documentazione che comprovi lo stato dei luoghi, o con autocertificazione da presentare all'U.T.C. che con un

sopralluogo, il cui onere sarà a carico del contribuente, attesterà la dichiarazione presentata, o con una perizia giurata da parte di un tecnico accreditato, con onere sempre a carico del possessore;

- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore, celle frigorifere, silos, e luoghi simili dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
 - le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola e le relative pertinenze. Sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni benché rurali dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola ancorché risultino ubicate sul fondo agricolo;
 - superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc, che restano invece soggette al tributo;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione, in abbandono non presidiate, adibite a mero deposito di materiali in disuso o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 8 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. La superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo, si considerano le superfici già dichiarate o accertate, e divenute definitive, ai fini della precedente disciplina TARI, nonché ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), di cui all'art. 14, D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214, della Tariffa d'Igiene Ambientale (TIA1), di cui all'art. 49, D.Lgs. 05/02/1997, n. 22, e della Tariffa Integrata Ambientale (TIA2), di cui all'art. 238, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune

provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante il primo avviso di pagamento utile, all'interno del quale verrà specificata la nuova superficie utilizzata ai fini del calcolo della TARI, ai sensi della predetta normativa.

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri perimetrali. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio, planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
6. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 9.

ART. 9 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. L'esclusione è limitata alle specifiche aree o zone della superficie complessiva interessata dalla produzione dei predetti rifiuti, con onere della prova a carico del contribuente.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e nell'ipotesi in cui vi sia documentata contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta un abbattimento pari al 20%; restano esclusi dalla riduzione forfettaria i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi in cui vengono prodotti rifiuti urbani.
4. L'esclusione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta esclusivamente ai contribuenti che provvedano, a pena di decadenza, in sede di dichiarazione, originaria o di variazione, ad individuare le superfici produttive di rifiuti speciali indicando il settore d'attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (ad esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

ART. 9 bis - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3.04.2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3.04.2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico TUTTI i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota

variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

3. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 30 Giugno dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza immediata (o dall'anno successivo). L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
5. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

ART. 10 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI A COPERTURA INTEGRALE DEI COSTI DEL SERVIZIO

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo articolo 11.
3. In deroga a quanto sopra ed a quanto stabilito dall'art. 1, comma 169, L. 27/12/2006, n. 296, le tariffe della TARI possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193, comma 3, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
4. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
5. Le tariffe sono articolate per le **utenze domestiche** e per quelle **non domestiche**. La classificazione delle utenze domestiche è riportata nell'**Allegato A** mentre le utenze non domestiche, suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, sono riportate nell'**Allegato B** al presente regolamento.
6. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
7. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:

- a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158;
 - b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
8. La deliberazione di approvazione delle tariffe della TARI stabilisce altresì:
- a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b) i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

ART. 11 - PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo e il metodo di calcolo applicato avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani risultanti dal PEF di ogni gestore del ciclo del servizio rifiuti, come in seguito aggregato nel cosiddetto PEF pluriennale, in conformità al nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-2) di cui alla deliberazione n. 363/2021 ed alla determina n. 2/2021 di ARERA. Al fine della determinazione delle tariffe TARI, oltre all'ammontare del citato PEF integrato, occorre considerare anche le cosiddette componenti a valle del PEF, come definite dalla medesima deliberazione n. 443/2019 di ARERA e dalla delibera n. 363/2021 e ss.mm.ii.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
7. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
8. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

9. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
10. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.
11. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa e, in particolare, tutti i costi sostenuti dall'Ente che, per natura, rientrano tra i costi da considerare.

ART. 12 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le **utenze domestiche** è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche condotte/possedute da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune dal **primo gennaio di ogni anno, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente**. Devono essere comunque dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico ma dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
4. La commisurazione della tariffa per le **abitazioni di soggetti non residenti**, per gli **alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE)** per gli **alloggi a disposizione di soggetti residenti e di enti diversi dalle persone fisiche**, è effettuata in base ai seguenti parametri:
 - 1 (uno) per superfici inferiori o uguali a 35 mq;
 - 2 (due) occupanti per superfici da 36 a 70 mq;
 - 3 (tre) occupanti per superfici da 71 a 105 mq;
 - 4 (quattro) occupanti per superficie da 106 a 140 mq;
 - 5 (cinque) occupanti per superficie da 141 a 175 mq;
 - 6 (sei) occupanti per superficie oltre 176 mq.
5. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune.
6. Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito di categoria catastale C2, C6 e C7, se assoggettabili alla pertinenza dell'abitazione stessa, si considerano utenze domestiche condotte dal medesimo numero di occupanti l'abitazione di riferimento, purché nello stesso stabile o adiacente all'abitazione di riferimento, anche se in strade o civici differenti, e verrà titolato a pertinenza il locale con maggiore metratura. Ogni eventuale modifica al numero ed alla tipologia delle pertinenze, diversa da quanto sopra specificato, dovrà essere dichiarata dal contribuente e verificata e validata dal Comune. **In ragione della inferiore produzione di rifiuti per le pertinenze, l'indice di produttività specifica di queste è commisurato al 50 (cinquanta)% rispetto a quelle delle relative abitazioni.**
7. Le unità immobiliari potenzialmente pertinenti non agganciate ad unità abitative, verranno valorizzate con la tariffa relativa ad 1(uno) componente, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi saranno considerate utenze non domestiche. Le rimesse attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono sempre considerati utenze non domestiche, anche se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.

8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, per un massimo di 6 (sei) persone che sono tenute al pagamento con vincolo di solidarietà.
9. Ogni variazione del numero degli occupanti verrà desunto dall'Anagrafe per le famiglie residenti, Ogni variazione del nucleo familiare va dichiarata in apposita denuncia o verrà desunta dai registri anagrafici. Le variazioni intervenute verranno riportate quale conguaglio nella successiva tariffazione.

ART. 13 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'**Allegato B**.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'**Allegato B** viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT con riferimento all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è, di regola, unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio; sono, tuttavia, applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, su specifica istanza prodotta dal contribuente corredata da idonea documentazione.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 14 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
3. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
4. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
5. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 20.
6. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.

ART. 15 - ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani . Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale come definite dal capitolato d'appalto per la gestione del servizio dei rifiuti urbani . Si considerano, comunque, ubicati in zone servite tutte le utenze interessate da forme di raccolta "porta a porta".

ART. 16 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore del canone di cui all'art.1, comma 816, L. 27/12/2019 n. 160, secondo i termini e le modalità di pagamento dello stesso.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 17 - TRIBUTO PROVINCIALE (TEFA)

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa sull'importo del tributo comunale.

ART. 18 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la **rappresentanza** in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Restano efficaci i provvedimenti emanati, ai sensi del precedente comma 1, al momento dell'approvazione del presente regolamento.

ART. 19 - RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Le utenze domestiche che dispongono di un'area verde, così come definita nel regolamento comunale per la pratica del compostaggio domestico approvato con delibera consiliare n. 14 del 27/05/2019, che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili (quali i residui di potature e sfalcio di giardini ed orti costituenti pertinenza delle abitazioni, la frazione organica di origine domestica) mediante compostaggio domestico, hanno diritto ad una riduzione del 20% della tariffa del tributo sull'immobile per cui si effettua il compostaggio, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo, corredata dalla documentazione attestante l'acquisto o la fornitura dell'apposito contenitore per il compostaggio. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione

della predetta istanza il contribuente autorizza, altresì, il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Per il compostaggio domestico resta valido il regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.14 del 27.05.2019. Il mancato rispetto del regolamento sul compostaggio determina l'immediata cessazione della riduzione, nonché l'applicazione di una penalità pari agli importi mancanti relativi alla riduzione.

2. Ai sensi dell'art. 9 bis del Decreto legge 47/2014 è riconosciuta **una riduzione di 2/3** per le utenze domestiche possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (**AIRE**), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
- 2.bis Per tutti i fabbricati ubicati fuori dal centro abitato a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo e comunque per un periodo di utilizzo non superiore a 120 giorni annui, è riconosciuta la riduzione del 90% della tariffa per i soli anni 2021 e 2022. A partire dall'anno 2023 per tali fabbricati è riconosciuta una riduzione della tariffa pari al 66,67%. Sono esclusi da tale riduzione:
 - a. I fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze, ove risiede anagraficamente il proprietario ed il nucleo familiare;
 - b. I fabbricati ad uso non domestico in cui insiste l'esercizio di una attività.
- 2.ter Per tutti i fabbricati ad uso abitativo ubicati all'interno del perimetro urbano a disposizione del proprietario per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo e comunque per un periodo di utilizzo non superiore a 120 giorni annui, è riconosciuto a partire dall'anno 2021 la riduzione del 66,67%.
3. **È riconosciuta l'esenzione del tributo:**
 - a) Ai locali di uso abitativo privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati. La presenza di arredo oppure l'attivazione di uno solo dei servizi pubblici (erogazione idrica, gas, elettrica, telefonica informatica) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione dei rifiuti.
 - b) Ai locali in cui sono cessate attività commerciali, professionali, industriali ed attività produttive in genere, purché di categoria catastale diversa dall'uso abitativo o da categoria C2 e C6. La medesima presunzione di cui alle utenze domestiche nonché il rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità costituiscono presupposto di occupazione e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
5. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo del 50%, scelte tra quelle più favorevoli.
6. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 19 bis – RIDUZIONE PER AVVIO A RICICLO RIFIUTI URBANI

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti urbani sia direttamente che tramite soggetti autorizzati, hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile proporzionale alle quantità prodotte.
2. La riduzione di cui al comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva potenziale di rifiuti prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno calcolata quale

moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente *Kd* della categoria corrispondente, indicato nella delibera di approvazione annuale delle tariffe:

% riduzione = q.tà totale di rifiuti avviati al RICICLO / (coeff. *Kd* X *Mq*);

3. La riduzione determinata come al punto precedente non può essere comunque, superiore al 30% della sola quota variabile del tributo.
4. Al fine dell'applicazione della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della riduzione, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente; a tale dichiarazione dovrà altresì essere allegata copia di tutti formulari di trasporto, di cui all'art. 193 de ID.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti urbani avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. Deve, inoltre, essere trasmesso in allegato copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD /altra documentazione, tal da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
5. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo.

ART. 20- DICHIARAZIONE TARI

1. Il verificarsi del presupposto impositivo di cui al precedente articolo 2; determina l'insorgenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione TARI. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare: l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione di cui al comma precedente assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, effettuata in regime di tariffa corrispettiva, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
3. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione, redatta su appositi modelli predisposti dal Comune, disponibile presso gli sportelli, o compilabile on-line, entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio dell'occupazione, detenzione o possesso dei locali e/o delle aree tassabili.
4. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa dovuta. Comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare, se si tratta di soggetti residenti.
6. La dichiarazione, originaria e/o di variazione, deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) numero degli occupanti i locali;
- e) generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g) sottoscrizione del dichiarante;
- h) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta;

- i) nel caso di variazione o cessazione, il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo e l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati).

Utenze non domestiche

- a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
 - b) generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d) dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e) indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
 - f) data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
 - g) sottoscrizione del dichiarante titolare/legale rappresentante;
 - h) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta;
 - i) nel caso di variazione o cessazione, il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo e l'oggetto della variazione.
7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree tassabili deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi, entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui si è verificata la cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro novanta (90) giorni solari dall'evento se più favorevole.
9. Per gli immobili posseduti da più soggetti è possibile richiedere la ripartizione del tributo fra i vari possessori, previa presentazione di apposita richiesta da parte di tutti i comproprietari, indicando le generalità dei soggetti passivi alla tassazione corredati di dati anagrafici, nonché indirizzo di residenza.
10. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, la TARI non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree, ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di accertamento.
11. È fatto salvo l'effetto delle dichiarazioni presentate ai fini dei prelievi previgenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, del presente regolamento.
12. La dichiarazione TARI, come disciplinata dai commi precedenti, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata A/R, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica certificata (PEC). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data di consegna nel caso di invio a mezzo PEC.
13. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito. Il termine di presentazione della dichiarazione può essere anticipato dal contribuente qualora ne riconosca un vantaggio in termini tributari (perdita rimborso a conguaglio o riduzioni d'imposta).

ART. 20 BIS - RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. Le richieste di attivazione del servizio rifiuti producono effetti dalla data indicata nella

richiesta inviata dall'utente e precisamente dal momento in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile.

2. L'ufficio preposto, entro trenta (30) giorni lavorativi risponde alle richieste di attivazione del servizio, in modo chiaro e comprensibile, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
 - b) il codice utente e il codice utenza;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.
3. Il termine di cui al comma 2, si computa dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente e la data di invio della risposta scritta.

ART. 20 TER - RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO

1. Le richieste di variazione e/o cessazione del servizio rifiuti, producono effetti dalla data indicata nella richiesta inviata dall'utente e precisamente dal momento in cui ha avuto inizio la variazione e/o la cessazione.
2. L'ufficio preposto, entro trenta (30) giorni lavorativi risponde alle richieste di variazione e/o cessazione del servizio, in modo chiaro e comprensibile, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b) il codice utente e il codice utenza;
 - c) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta;
 - d) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
3. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'Articolo 34, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
4. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'Articolo 34, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
5. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 4, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

ART. 20 QUATER - RICHIESTE SCRITTE, RECLAMI, INFORMAZIONI, RETTIFICHE

1. Il funzionario responsabile della Tari, in caso di segnalazione scritta inviata dall'utente, classifica tale segnalazione come reclamo scritto in tutti i casi in cui non sia agevole stabilire se essa sia un reclamo scritto, una richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati.
2. Ai fini della classificazione, non sono considerati i casi di sollecito o di reiterazione di uno stesso reclamo o richiesta scritta di informazione o di rettifica degli importi addebitati, qualora pervenuti entro i tempi massimi previsti per la risposta motivata definiti dalla delibera 15/2022 di ARERA.
3. Entro trenta (30) giorni lavorativi l'ufficio preposto risponde al reclamo o alla richiesta di informazione scritta.
4. Entro sessanta (60) giorni lavorativi l'ufficio preposto risponde alla richiesta di rettifica degli importi addebitati.
5. I termini i cui ai precedenti commi, si computano dalla data di ricevimento da parte

dell'Ente della richiesta scritta dell'utente e la data di invio all'utente della risposta motivata scritta.

ART. 20 QUINQUIES - PROCEDURA RECLAMI E RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il modulo per il reclamo scritto e per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati scaricabile dal sito internet dell'Ente o disponibile presso lo Sportello TARI, ovvero compilabile online, deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi dell'utente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente;
 - l'indirizzo e il codice utenza;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
2. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare all'Ente il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma, purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.
3. Gli operatori addetti del servizio telefonico o allo Sportello TARI indicano all'utente le modalità per la presentazione dei reclami scritti e delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati.

ART. 20 SEXIES - RISPOSTE ALLE RICHIESTE SCRITTE

1. La risposta motivata scritta al reclamo ed alle richieste scritte di informazioni o di rettifica degli importi addebitati contiene i seguenti elementi minimi comuni alle tipologie di richiesta scritta considerate:
 - a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.
 - c) la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - d) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
 - e) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
2. Nella risposta alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, deve essere inoltre riportato, l'esito della verifica e in particolare:
 - a. la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - b. il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - c. l'elenco della eventuale documentazione allegata.
3. Qualora l'utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, l'Ente utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

ART. 21-VERSAMENTO, RISCOSSIONE E IMPORTI MINIMI

1. Il verificarsi del presupposto impositivo di cui all'articolo 2 del presente regolamento, determina l'insorgenza dell'obbligo di pagamento della TARI.
2. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante utilizzo del modello F24 (modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio) e del bollettino postale,

secondo le disposizioni dell'art. 17, D.Lgs. 09/07/1997, n. 241, e del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

3. Nel caso in cui l'Ente preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dall'Ente stesso per l'utilizzo di detta modalità.
4. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la TARI ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere, altresì, tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 27/07/2020, n. 212, e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
5. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate: l'acconto pari al 75% dell'importo dovuto, suddiviso in tre rate, con scadenza aprile, maggio e luglio, mentre la 4^a rata, pari al restante 25% avente scadenza nel mese di ottobre. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. Al fine di assicurare la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, è possibile, nelle more dell'approvazione delle tariffe TARI di cui all'art. 26 del presente regolamento, riscuotere fino ad un massimo di tre rate in acconto, sulla base delle tariffe vigenti nell'anno precedente. In tal caso, il versamento a conguaglio è effettuato, sulla base delle tariffe definitivamente approvate, con le rimanenti rate, scomputando i pagamenti in acconto.
6. Il responsabile del servizio può stabilire una diversa articolazione delle scadenze e del numero di rate del tributo, con apposita determinazione da pubblicare, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento.
7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
8. Il Comune provvede al riversamento al Libero consorzio comunale di Ragusa (già Provincia) della TEFA di cui al precedente articolo 17, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 7, D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, ovvero secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente. Per tale attività di riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dalla medesima norma.
9. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un "atto formale di richiesta di pagamento", contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In caso di persistente mancato pagamento, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, con contestuale irrogazione delle sanzioni e degli interessi di mora, come disciplinato agli articoli 23 e 24 del presente regolamento.
10. Il pagamento della TARI deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
11. Il versamento della TARI non deve essere eseguito quando l'importo annuale complessivamente dovuto, risulti inferiore a euro 12,00 (euro dodici/00).
12. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione.

13. Il termine di scadenza di cui al precedente comma deve essere rispettato solo con riferimento al pagamento in un'unica soluzione ovvero al pagamento della prima rata.
14. Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono essere in nessun caso imputati all'utente.
15. Il Comune garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate:
 - a. agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b. a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - c. qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
16. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.
17. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.
18. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
19. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate:
 - a. degli interessi legali di dilazione previsti dalla normativa vigente d.lgs. 296/2006;
 - b. degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
20. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 11, lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al gestore.

ART. 22- RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede al rimborso entro un anno dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura del tasso legale, secondo il criterio dettato dall'art. 1, comma 165, L. 27/12/2006, n. 296, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento di cui al comma 9 del precedente articolo 21.
5. È possibile, su specifica istanza del contribuente, richiedere la compensazione della TARI a credito, non dovuta e versata, senza computo dei relativi interessi, con le somme dovute per la scadenza di versamento immediatamente successiva e fino ad esaurimento del credito d'imposta. Il funzionario responsabile autorizza la compensazione rilasciando al contribuente, in luogo del rimborso, un'attestazione indicante l'ammontare del credito e degli importi compensabili, per ciascuna annualità del tributo.
6. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente, l'Ente procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:
 - a. detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b. rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione..
7. In deroga a quanto previsto dal precedente comma lettera b., resta salva la facoltà dell'Ente di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.
8. I rimborsi sono erogati entro 180 giorni dal ricevimento dell'istanza e, a decorrere dal 2023, ai

sensi della delibera ARERA 15/2022 entro 120 giorni.

ART. 23- VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato (indicare da chi, in base alla struttura organizzativa dell'ente), dando preavviso al contribuente di almeno sette giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
- d) degli accertatori di cui all'art. 1, commi 179-182, L. 27/12/2006, n. 296, ove nominati;
- e) del proprio personale dipendente;
- f) di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
- g) Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
- h) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- a) delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- b) delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- c) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- d) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- e) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 23/03/1998, n. 138, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, L. 27/12/2013, n. 147, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del presente regolamento.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dell'art. 1, commi 161 e 162, L. 27/12/2006, n. 296, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della L. 27/12/2019, n. 160 comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo, anche con modalità digitali, ai sensi delle norme vigenti.

5. È fatto salvo quanto prevista dall'art. 1, comma 87, L. 28/12/1995, n.549.

6. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento è effettuato secondo le modalità previste dal precedente articolo21.

7. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 24 - SANZIONI ED INTERESSI/RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze, è irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, di cui all'art. 13, D.Lgs. 18/12/1997, n. 471, espressamente richiamata dall'art. 1, comma 695, L. 27/12/2013, n. 147.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di **mancata**, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente articolo 23, comma 1, lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. La sanzione di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. Il Comune applica gli interessi per la riscossione e il rimborso del tributo nella misura del tasso legale, secondo il criterio dettato dall'art.1, comma 165, L. 27/12/2006, n. 296. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono ridotte, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti passivi, ai sensi del presente regolamento, abbiano avuto formale conoscenza, nelle misure previste dall'art. 13, comma 5, D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 (ravvedimento operoso).
6. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori, di cui al precedente comma 4.
7. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27 del presente regolamento.

ART. 25 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50, L. 27/12/1997, n. 449, alla TARI si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, di cui al D.Lgs. 19/06/1997, n.218.
2. Per la relativa disciplina si rinvia al vigente regolamento comunale e, per quanto non previsto, alle norme statali.

ART. 26- RISCOSSIONE FORZATA

1. In caso di mancato pagamento dell'avviso di accertamento esecutivo, di cui al precedente articolo 23, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione forzata secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 792 e seguenti, L. 27/12/2019, n. 160, nonché nelle forme consentite dalle normative vigenti.

ART. 27 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEAZIONI

1. Su richiesta del contribuente che abbia ricevuto avviso di accertamento esecutivo, di cui al precedente art. 23, il Funzionario Responsabile del tributo può concedere, tenuto conto degli importi da versare e delle condizioni economiche del richiedente, certificabili anche ai sensi del D.P.R.28/12/2000,n.445, la dilazione del pagamento in un numero di rate concordato con il contribuente fino ad un massimo di 24 (ventiquattro) mesi, ripartibili in rate mensili, bimestrali o trimestrali. In caso di omesso pagamento di tre rate consecutive dell'importo rateizzato, il contribuente decade dal beneficio e l'intero ammontare residuo viene riscosso in unica soluzione. Sulle somme rateizzate di cui al presente comma, sono corrisposti gli

interessi nella misura del tasso legale, secondo quanto stabilito dall'articolo 24, comma 4, del presente regolamento.

ART. 28 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 29 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. La Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, resa conforme alle disposizioni della Delibera 15/2022 TQRIF, indica il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori, e contiene, con riferimento a ciascun servizio, l'indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e relativi standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dall'Autorità.

ART. 30 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023.
2. Con medesima decorrenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto col presente regolamento.

Allegato A
UTENZE DOMESTICHE

Classificazioni

Codice	Descrizione
TD 00	Abitazione Principale
TD 01	Altre Abitazioni
TD 02	Pertinenze Abitazioni Principali
TD 03	Pertinenze Altre Abitazioni
TD 04	Garage, Cantine o Altri Luoghi di Deposito NON Pertinenziali

Componenti

Componenti
Utenze Domestiche - 1 componente
Utenze Domestiche - 2 componente
Utenze Domestiche - 3 componente
Utenze Domestiche - 4 componente
Utenze Domestiche - 5 componente
Utenze Domestiche - 6 componente o più componenti

Allegato B**UTENZE NON DOMESTICHE**

Codice	Descrizione
TND.01	01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
TND.02	02. Cinematografi, teatri
TND.03	03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
TND.04	04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
TND.05	05. Stabilimenti balneari
TND.06	06. Autosaloni, esposizioni
TND.07	07. Alberghi con ristorante
TND.08	08. Alberghi senza ristorante
TND.09	09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
TND.10	10. Ospedali
TND.11	11. Agenzie, studi professionali, uffici
TND.12	12. Banche e istituti di credito
TND.13	13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
TND.14	14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
TND.15	15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
TND.16	16. Banchi di mercato beni durevoli
TND.17	17. Barbiere, estetista, parrucchiere
TND.18	18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
TND.19	19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
TND.20	20. Attività industriali con capannoni di produzione
TND.21	21. Attività artigianali di produzione beni specifici
TND.22	22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
TND.23	23. Birrerie, hamburgerie, mense
TND.24	24. Bar, caffè, pasticceria
TND.25	25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
TND.26	26. Plurilicenze alimentari e miste
TND.27	27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
TND.28	28. Ipermercati di generi misti
TND.29	29. Banchi di mercato generi alimentari
TND.30	30. Discoteche, night club

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio comunale dal 28 APR 2023 al 13 MAG 2023 col n° 158 del Registro di Pubblicazione.

Giarratana, li

28 APR 2023

IL MESSO COMUNALE

Di Pietro Bartola

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3-12-1991 n° 44

☒ è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 28 APR 2023 per 15 gg. consecutivi (art. 11, 1° comma

Giarratana, li

IL MESSO NOTIFICATORE

Di Pietro Bartola

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la predetta deliberazione è divenuta esecutiva il 26.04.2023

☒ esecutiva art. 12 comma 2 L.R. 44/91 e ss.mm.ii.;

☐ per decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 12 comma 1 L.R.44/91 e ss.mm.ii.;

Giarratana, li 26.04.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

